

	STATUTO	
	ART. 1	
	(Denominazione e sede)	
	È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa	
	in materia l'Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata:	
	"Ingranaggi Salvesi" , con sigla APS, e assume la forma giuridica di	
	associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.	
	L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno	
	essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei	
	rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il	
	pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo	
	settore.	
	L'associazione ha sede legale in nel comune di Salve, provincia di Lecce.	
	Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune	
	potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa	
	comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al RUNTS, alla Pubblica	
	Amministrazione competente (in caso di iscrizione a pubblici registri) ed a tutti	
	gli altri enti pubblici e privati con cui ha rapporti l'Associazione, senza dover	
	procedere alla modifica dello statuto.	
	ART. 2	
	(Statuto)	
	L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed	
	agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle	
	relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di	
	legge vigenti.	

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.		d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
ART. 3		
(Efficacia dello statuto)		
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.		e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)) ;;
ART. 4		
(Interpretazione dello statuto)		
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.		f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
ART. 5		
(Finalità e Attività)		
L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.		i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. In via esclusiva o principale, l'Associazione promuoverà una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi ad oggetto:		k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;		l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
		p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
Pagina 2 di 19		Pagina 3 di 19

recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo

1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141,
e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di
cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione
di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di
interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della
nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti
dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo
2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata.

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte
dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi,
avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e
delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore,
attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto

a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto
ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di
amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in
conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della
Regione Puglia.

ART. 6

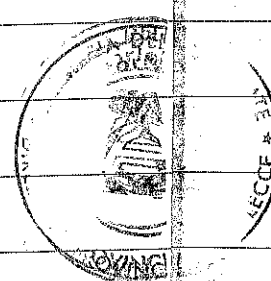
(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e
gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse
generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro
a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero
delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al
numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il
numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà
darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed
integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su
domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le
finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è
comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.



In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in

regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Per il volontario l'associazione stipulerà a loro protezione un'assicurazione contro malattie e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché un'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.		L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.	
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.		È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.	
L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.		Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.	
ART. 10		L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.	
(Gli organi sociali)		I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.	
Sono organi dell'associazione:		Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.	
• Assemblea degli associati;		L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.	
• Organo di amministrazione;			
• Presidente;			
• Organo di controllo;			
• Organo di revisione.			
ART. 11		ART.12	
(L'assemblea)		(Compiti dell'Assemblea)	
L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.		L'assemblea ordinaria ha il compito di:	
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.		• determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;	
		• approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;	
		• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	

• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

• delibera sull'esclusione degli associati;

• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 e massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 4 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di dimissioni, decesso o impossibilità a rivestire la carica di uno o più dei membri del consiglio direttivo sarà necessario convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del/dei membro/i da sostituire. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

• amministra l'associazione,

• attua le deliberazioni dell'assemblea,		Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per	
• predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti		scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.	
previsti dalla legge,		Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca	
• predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,		l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.	
• stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,		Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione,	
• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,		svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,	
• è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,		referendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.	
• disciplina l'ammissione degli associati,		Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
• accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.		ART. 17	
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le		(Organo di controllo)	
limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro		L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti	
unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a		dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.	
conoscenza.		L'organo di controllo:	
Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è		• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di	
nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di		corretta amministrazione;	
amministrazione.		• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e	
ART. 16		sul suo concreto funzionamento	
(Il Presidente)		• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta		solidaristiche e di utilità sociale	
legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso		• attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità	
l'esterno.		alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.14 del D.Lgs. 117/2017 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25

(Convenzioni)

Le eventuali convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 potranno essere deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante passati almeno sei mesi dall'iscrizione al RUNTS dell'Associazione e comunque seguendo e rispettando le regole di presentazione decise dall'Amministrazione pubblica. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs. 117/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31

(Norma transitoria)

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Letto, confermato e sottoscritto in Salve (LE) il 04 maggio 2026:

Sig.:

Sig.:

Sig.ra:

Sig.ra:

Sig.ra:

Sig.:

Sig.:

